



Prot. N° 2018/0004309

Treviso, 17/01/2018

Pratica. N° 2017/2219

Resp. Procedimento: **Franco Giacomini (0422 656763)**

Resp. Istruttoria: **Antonella Sinigaglia (0422 656764)**

inviato tramite P.E.C.
agricolafiorin@legalmail.it

Spett. SOCIETA' AGRICOLA FIORIN
DI LIONELLO & C. S.S.
via Verizzo 4/a
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

inviato tramite P.E.C.
agricolafiorin@legalmail.it

Spett.le SOCIETA' AGRICOLA FIORIN
DI LIONELLO & C. S.S.
Via Mensa, 3
48022 LUGO (RA)

e p.c.

inviato tramite P.E.C.
segreteria@pec.comune.pievedisoligo.tv.it

Al Comune di PIEVE DI SOLIGO
Via G. Vaccari, 2
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

inviato tramite P.E.C.
daptv@pec.arpav.it

All' A.R.P.A.V.
Dipartimento Provinciale di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A
31100 TREVISO (TV)

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - Art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 ed art. 7 Legge 7 Agosto 1990, n. 241. Comunicazione dell'avvio del procedimento e richiesta di integrazioni.

A carico della Ditta in indirizzo è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, di natura provvisoria, la n. 177/2013 del 13.03.2013, per l'attività di cui al punto 6.6 a) dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 esercitata presso l'installazione di Via Verizzo, 4 Pieve di Soligo (TV).

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, si comunica con la presente, che:

a) l'Amministrazione e l'Ufficio competente sono:
Provincia di Treviso - Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A.,
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV)
tel. 0422 656763 - fax. 0422 582499

b) l'oggetto del procedimento promosso è l'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione per la prevenzione e la riduzione integrate dall'inquinamento ai sensi del Titolo III - bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Area Organizzativa Emissioni in Atmosfera ed A.I.A. - Dott. Franco Giacomini.



Al fine di poter concludere l'iter istruttorio si chiede di produrre la seguente documentazione:

- 1) inquadramento urbanistico, vincoli territoriali e contesto ambientale del sito
- 2) autorizzazioni edilizie rilasciate per il sito produttivo
- 3) eventuale sistemi di gestione certificati ISO 9001 o ISO 14001
- 4) concessione di derivazione idrica da pozzo rilasciata dal Genio Civile
- 5) tabella riepilogativa dei capannoni (pagina 3 della relazione All. B18) completo di Superficie Utile di Allevamento e di Stabulazione, superficie minime per capo e numero massimo di capi allevabili
- 6) consumo di prodotti per la pulizia, la disinfezione, la disinfestazione e di prodotti veterinari
- 7) precisare se è installato un solo contaltri per l'intero allevamento oppure più contaltri per ogni capannone o gruppo di capannoni (in caso fosse presente indicare il consumo idrico degli ultimi tre anni misurato e non stimato)
- 8) stima delle emissioni di polveri totali e di PM10 emesse utilizzando i coefficienti ISPRA
- 9) produzione annua di carcasse, capacità della cella frigo, frequenza di allontanamento delle carcasse
- 10) verifica della necessità della relazione di riferimento o relazione ai sensi del DM 272/2014
- 11) precisare se i nuovi edifici (cioè recentemente ricostruiti/ristrutturati) sono dotati di adeguata coibentazione delle pareti
- 12) precisare se il piano gestione degli odori presentato prevede la sola raccolta delle segnalazioni o altre modalità di controllo/gestione degli stessi.

Per quello che attiene la componente rumore vista la "*Previsione di impatto acustico*" datata 08/02/2017 a firma del tecnico competente in acustica si ritiene che la stessa non contenga tutti gli elementi necessari per consentire una esauriente valutazione in merito.

Infatti, per predisporre una valutazione che sia conforme alle disposizioni normative vigenti, devono essere esaminate, e valutate con un sufficiente grado di approfondimento, tutte le sorgenti potenziale fonte di disagio acustico, in modo che i livelli e le considerazioni finali siano rappresentativi della situazione di massimo impatto. Alla relazione dovrebbe essere allegata la storia temporale, con tempi di misura adeguati, di tutte le misure eseguite, per valutazioni di tipo strumentale, o, in alternativa, dovrebbero essere chiaramente indicati e sufficientemente giustificati i dati usati nel modello predittivo (si vedano le linee guida di cui alla D.D.G. ARPAV n. 3 del 20.01.2008).

Nello specifico, si ritiene di evidenziare le seguenti criticità:

1. la valutazione si fonda su delle misure fonometriche dello stato di fatto effettuate nel 2013, in soli 4 punti e di durata pari a qualche minuto;
2. per le successive e conseguenti considerazioni dell'impatto acustico determinato dall'attivazione di 42 ventilatori totali previsti in luogo degli attuali 18 si è scelto un semplice calcolo di diminuzione del livello sonoro di 6 dB al raddoppio della distanza, senza però giustificare i motivi della scelta, che potrebbe comportare stime forse poco cautelative;
3. non sono sufficientemente giustificati i motivi per i quali si possono escludere le penalizzazioni previste dall'Allegato A al D.M. 16/3/1998, in particolare per la presenza di componenti tonali.



Si chiede pertanto necessario integrare la valutazione previsionale dell'impatto acustico in conformità con i criteri previsti dalle *"Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95"*, approvato da ARPAV con Delibera del Direttore Generale n. 3 del 29/1/2008.

Nello stimare gli effetti a distanza delle sorgenti sonore, nonché gli effetti degli interventi di mitigazione previsti, andranno descritte le tecniche di calcolo previsionale adottate. I risultati delle stime previsionali devono essere restituiti sotto forma di curve di isolivello oppure essere riferiti ad un certo numero di punti adeguati a rappresentare l'impatto acustico dell'attività nell'ambiente esterno ed all'interno degli ambienti abitativi, specialmente in corrispondenza degli edifici.

Qualora le stime previsionali dimostrino un potenziale non rispetto di uno dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Nel prevedere sistemi di mitigazione del rumore, è necessario fornire ogni informazione utile a specificarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Qualora l'attivazione dei nuovi ventilatori sia prevista in tempi brevi si chiede l'esecuzione di una verifica post-operam al fine di accertare, per via strumentale, il livello di rumorosità e gli effetti generali e specifici sull'area circostante ed in particolare sui ricettori sensibili interessati e circostanti l'attività, al fine di individuare eventuali interventi di mitigazione che si rendessero necessari.

Rispetto alla valutazione già presentata, il nuovo elaborato dovrà contenere gli esiti di un nuovo rilievo dello stato acustico attuale effettuato, per ogni punto di misura, su tempi di misura sufficientemente prolungati, affinché al loro interno possano manifestarsi tutti i fenomeni sonori rilevabili nello specifico contesto, nei tempi di riferimento diurno e notturno. Si chiede, a tal riguardo, che la posizione dei punti di misura sia preventivamente concordata con la scrivente Agenzia.

L'elaborato dovrà contenere l'individuazione dei possibili ricettori del rumore dovuto all'attività, sia nel Comune di Pieve di Soligo che in quello di Sernaglia della Battaglia e la valutazione presso gli stessi dei livelli assoluti di emissione e di immissione e del livello differenziale, nei periodi diurno e notturno. Qualora le stime o le misure in campo dimostrino il non rispetto di uno dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi.

La documentazione integrativa richiesta dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione entro la data del **28.02.2018**. Copia di tutta la documentazione dev'essere inoltrata anche al Comune di Pieve di Soligo sede dell'impianto.

Distinti saluti

*Il Responsabile del Procedimento
Dott. Franco Giacomini*

Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.